

# **STATUTO**

**“CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA MESSINA”**

*Statuto deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 12 luglio 2013*

## Art. 1

### *Denominazione ed Identità*

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia Messina”, denominata “Confcommercio-Imprese per l'Italia Messina”, di seguito per brevità denominata “Confcommercio Messina”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio Messina” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio.
3. “Confcommercio Messina” adotta il Codice Etico di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia”, definito in conformità al Codice Etico confederale, che ispira e vincola il comportamento di ogni componente della stessa Organizzazione del territorio di Messina e ne recepisce automaticamente tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
4. “Confcommercio Messina” si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.
5. “Confcommercio Messina” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
6. “Confcommercio Messina” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
7. “Confcommercio Messina” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **Art. 2**

### *Ambiti di Rappresentanza*

1. “Confcommercio Messina” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nell’attuale territorio della provincia di Messina, per brevità più avanti detto “territorio di Messina”, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio Messina” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

## **Art. 3**

### *Sede e durata*

“Confcommercio Messina” ha sede in Messina ed ha durata illimitata.

## **Art. 4**

### *Principi e Valori Ispiratori*

“Confcommercio Messina” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

## **Art. 5** *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio Messina":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello del territorio di Messina le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio Messina" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo del territorio di Messina;
- c) assiste gli associati qualora presentino denuncia per i reati di estorsione o usura, anche costituendosi parte civile nel procedimento giudiziario;
- d) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi territoriali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento delle proprie articolazioni organizzative territoriali;
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata;

- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia";
- l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## Art. 6

### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio Messina" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di Messina, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, senza diritto all'elettorato attivo e passivo, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio di Messina.
2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali o liberi consorzi comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria territoriali eventualmente costituiti da "Confcommercio Messina", o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Generale – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio Messina".
3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio Messina" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Generale. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
4. Qualora a carico dei livelli organizzativi territoriali, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di "Confcommercio Messina" può nominare un

Commissario presso l'Organizzazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello interessato.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Messina", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio Messina", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio Messina", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Messina", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo territoriali gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Terziario Donna.
9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio Messina" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Messina", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio Messina" è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio Messina" e la Confederazione promuovono, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio Messina" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.

## **Art. 7**

### *Adesione: modalità e condizioni*

1. Per aderire a “Confcommercio Messina” occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo. Il socio si impegna a versare la quota associativa locale entro il 30 aprile di ogni anno.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio Messina”.
6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio Messina” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio Messina”.
9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

## **Art. 8**

### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di socio di “Confcommercio Messina” si perde:



- a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  - b) per espulsione, deliberata dal Consiglio Generale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Messina” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio Generale, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b)* e *c)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio Generale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Generale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Generale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Generale di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
  5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 9** *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Generale, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Messina”, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera *b)* del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

#### **Art. 10** *Enti ed Organismi collegati diversi dalle società*

1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio Messina” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.



2. Con deliberazione del Consiglio Generale possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio Messina” soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio Messina” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa “Confcommercio Messina”.
5. 50& più ENASCO-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio Messina” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio di Messina, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### **Art. 11**

##### *Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a “Confcommercio Messina”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Generale, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Messina”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi di “Confcommercio Messina”. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Generale con diritto di voto.

#### **Art. 12**

##### *Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a “Confcommercio Messina”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Generale, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Messina", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi di "Confcommercio Messina". Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Generale con diritto di voto.

### **Art. 13**

#### *"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale*

1. "Confcommercio Messina", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio Generale, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province, ovvero di soppressione di province esistenti, "Confcommercio Messina" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale – quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Territoriale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Territoriale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi del territorio di Messina.
4. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio Messina" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio Generale.

#### **Art. 14**

##### *“Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia”*

1. “Confcommercio Messina” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia”, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio Messina” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia”, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio Messina” può, con deliberazione del Consiglio Generale, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia”, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia”, ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

#### **Art. 15**

##### *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo di “Confcommercio Messina”, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Messina”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Messina”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie, secondo le modalità determinate dal Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Messina” comporta la

decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Messina" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Messina" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 16**

##### *Incompatibilità*

1. Presso "Confcommercio Messina" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta e di Consiglio Generale, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'incompatibilità di cui al superiore comma è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Messina".
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Messina".
5. La carica di Presidente di "Confcommercio Messina" è incompatibile con la carica di Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

**Art. 17**

*Durata*

1. Presso “Confcommercio Messina” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 3 (tre) anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

**Art. 18**

*Rieleggibilità del Presidente*

Presso “Confcommercio Messina” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

**Art. 19**

*Organi*

1. Gli Organi di “Confcommercio Messina” sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Generale;
  - il Presidente;
  - la Giunta;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

**Art. 20**

*Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea di “Confcommercio Messina” è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative in corso ed eventualmente dovute per il triennio precedente. Sono altresì soci coloro che, iscritti nell'anno in corso e comunque prima della data di convocazione dell'Assemblea, hanno versato l'intera quota associativa dovuta per l'anno corrente.
2. In caso di svolgimento di Assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno il rinnovo degli Organi di “Confcommercio Messina”, hanno diritto all'elettorato passivo, e quindi possono essere eletti, esclusivamente i soci che hanno raggiunto almeno 6 (sei) mesi di anzianità dal momento dell'iscrizione.

3. E' ammessa una sola delega per singolo associato. Sono considerate valide e pienamente legittime esclusivamente le deleghe formalizzate attraverso l'utilizzo del modello predisposto dal Collegio dei Probiviri.

### **Art. 21**

#### *Assemblea : competenze*

1. L'Assemblea di "Confcommercio Messina" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Messina" approvando, a conclusione dell'Assemblea, una mozione predisposta da una commissione di cinque soci nominata all'avvio dei lavori;
  - b) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Consiglio Generale, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri.
  - c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - d) approva, entro il 30 novembre di ogni anno il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia"– e stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse\* e sullo scioglimento di "Confcommercio Messina", ai sensi degli artt. 13, comma 4, 22, commi 9, 10 ed 11, e 35 del presente Statuto.

### **Art. 22**

#### *Assemblea : modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea di "Confcommercio Messina" è convocata dal Presidente in luogo ed ora stabiliti dalla Giunta.
2. L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Generale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento



dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso pubblicato sul sito internet di "Confcommercio Messina" o sul notiziario di "Confcommercio Messina" o su un organo di stampa del territorio di Messina, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
6. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente dell'assemblea, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio Messina" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio Messina".
8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni diverse da quelle degli organi, si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso. L'elezione degli organi (Consiglio Generale, Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri) avviene a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste. Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore ai 2/3 e non inferiore ad 1/3 di quello dei posti previsti. Le liste presentate debbono essere sottoscritte da almeno cinque soci presentatori. Ogni elettore può votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3. Il voto di lista è ammesso allorché il numero dei candidati non supera i 2/3 degli eleggibili. Nel caso di presentazione di più liste l'assemblea, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati per delega, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico in una sola lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Le liste vanno formalizzate presso la sede della Confcommercio Messina, in busta chiusa, entro e non oltre il termine perentorio delle 48 ore antecedenti l'ora prevista in prima convocazione per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva.



9. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza, di persona o per delega, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 10% (dieci per cento) dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione. In via esclusiva, per la sola Assemblea straordinaria convocata per deliberare eventuali modifiche statutarie sono ammesse deleghe in misura non superiore a 4 (quattro) per ogni singolo associato.
10. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% (trenta per cento) dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
11. Per lo scioglimento di "Confcommercio Messina" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 30% (trenta per cento) dei voti complessivi.

### **Art. 23**

#### *Consiglio Generale: composizione*

1. Il Consiglio Generale di "Confcommercio Messina" è composto:
  - a) dal Presidente, che lo presiede;
  - b) da 24 (ventiquattro) Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i propri componenti;
  - c) da massimo 5 (cinque) Presidenti dei Sindacati di Settore territoriali, ove costituiti dal Consiglio Generale. Inoltre, fanno parte di diritto del Consiglio Generale i Presidenti dei liberi consorzi di comuni o delegazioni territoriali, ove costituiti;
  - d) dal Presidente di ciascuna Associazione di Categoria territoriale, ove costituita dal Consiglio Generale, che al giorno stabilito delle elezioni associ almeno 100 (cento) imprese che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle imprese esistenti nel territorio di competenza, in regola con i pagamenti delle quote associative annue, regolarmente iscritte al Registro Imprese;
  - e) dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
  - f) dai Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.
2. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Generale tra quelli di cui alla lettera *b)* del comma 1 venga a mancare per dimissioni, recesso, espulsione, decadenza o qualunque altra causa, verrà sostituito con elezione di altro membro nella prima Assemblea utile.
3. Il componente del Consiglio Generale, tra quelli di cui alla lettera *c) d) ed e)* del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, recesso, espulsione, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio Generale, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Generale decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata dal Presidente entro 15 giorni, per il rinnovo di tutte le cariche associative. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, senza alcun indugio, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 24**

##### *Consiglio Generale: competenze*

1. Il Consiglio Generale di "Confcommercio Messina", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 (tre) componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Messina", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio Generale determina le direttive dell'azione di "Confcommercio Messina", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Generale, inoltre:
  - a) elegge a scrutinio segreto il Presidente, tra i propri componenti;
  - b) su proposta del Presidente, elegge a scrutinio segreto 8 (otto) membri di Giunta, tra i propri componenti;
  - c) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 2 (due) Vice Presidenti;
  - d) redige il Rendiconto dell'esercizio precedente, predisposto dalla Giunta;
  - e) redige il Conto preventivo dell'anno successivo, predisposto dalla Giunta;
  - f) su proposta del Presidente, sentita la Giunta, nomina e revoca il Direttore;
  - g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio Messina";
  - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  - i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio Messina" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
  - j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo territoriale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - k) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Sicilia" risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

- l) delibera sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- m) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente Statuto;
- n) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, previo parere favorevole della Giunta;
- o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- q) può apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche apportate allo Statuto Confederale e vincolanti per "Confcommercio Messina", nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; in tal caso, il Consiglio Generale riferirà alla prima occasione utile all'Assemblea, che ne prenderà atto mediante delibera;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

#### **Art. 25**

##### *Consiglio Generale: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio Generale di "Confcommercio Messina" è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno per la redazione del Rendiconto dell'esercizio precedente e del Conto preventivo dell'anno successivo, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Generale entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio Generale è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunioni.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Generale è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**Art. 26**  
*Presidente*

1. Il Presidente di “Confcommercio Messina” è eletto dal Consiglio Generale tra i propri componenti.
2. Il Presidente:
  - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio Messina”; ne ha la firma, che può delegare;
  - b) ha la rappresentanza politica di “Confcommercio Messina” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  - c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio Messina”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - d) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;
  - e) propone al Consiglio Generale la nomina di 2 (due) Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
  - f) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e propone alla Giunta la nomina del Vice Presidente con delega per l’amministrazione;
  - g) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
  - h) ha la facoltà, su approvazione preventiva della Giunta, di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio Messina”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - i) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - j) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio Messina”, salvo successiva ratifica da parte della Giunta;
  - k) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, convocando con urgenza la Giunta per la ratifica;
  - l) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Generale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - m) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti;
  - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

**Art. 27**  
*Giunta*

1. La Giunta di “Confcommercio Messina” è composta dal Presidente, che la presiede, e da 8 (otto) membri eletti dal Consiglio Generale tra i loro componenti, tra i quali vi sono i 2 (due) Vice Presidenti, La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio Messina” e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. La Giunta:
  - a) coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
  - b) nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con delega per l’amministrazione;
  - c) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo. La Giunta, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Generale;
  - d) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio Messina” presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
  - e) delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
  - f) delibera sull’ammissione o l’eventuale respingimento delle domande di adesione di nuovi soci, di cui all’art. 7 del presente Statuto;
  - g) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
  - h) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio Generale utile.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 28**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio Messina” è composto da 3 componenti effettivi qualificati per la carica e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

### **Art. 29**

#### *Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio Messina” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
  - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio Messina” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale e di quello “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Sicilia”, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio Messina” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di



conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale;

- b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale e di quello "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia" o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio Messina".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 30** *Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio Messina" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Messina. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Messina.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Messina.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

### **Art. 31** *Direttore*

1. Il Direttore di "Confcommercio Messina" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
2. Il Direttore:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitanti.
  - c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio Messina", assicurando il loro buon funzionamento secondo le direttive del presidente;



- d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso secondo le direttive della giunta;
- e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l'amministrazione.

### **Art. 32** *Consulte*

Il Consiglio Generale di "Confcommercio Messina" può promuovere la costituzione di Consulte per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio Generale di "Confcommercio Messina" conformemente alle indicazioni della Confederazione, definendone le funzioni.

### **Art. 33** *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di "Confcommercio Messina" è costituito:
  - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. "Confcommercio Messina" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio Messina";
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio Messina";
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio Messina" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

**Art. 34**  
*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Messina" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 35**  
*Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio Messina", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 36**  
*Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**Art. 37**  
*Norme Transitorie*

- 1) In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto all'art. 20, comma 1, del presente Statuto, per il primo rinnovo degli Organi associativi successivo alla data di approvazione del presente Statuto, da svolgersi entro il 31 luglio 2013, l'Assemblea di "Confcommercio Messina" è costituita da tutti gli associati alla data del 31 dicembre 2012 in regola con il pagamento delle quote associative dovute per l'anno 2012 (Contrin o quota diretta), nonché da coloro che, purché non già presenti nell'anagrafica dei soci ed iscritti a partire dal 1 gennaio 2013, e comunque prima della data di convocazione dell'Assemblea, hanno versato la quota associativa diretta dovuta per l'anno 2013, anche nella misura minima prevista per il 2013. Nella prima applicazione del presente Statuto, subito dopo l'Assemblea, il Presidente e la Giunta sono eletti dalla sola componente elettiva del Consiglio Generale, che successivamente sarà integrato con la componente di diritto, da definirsi entro il 31 dicembre 2013. Nella prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio Generale è automaticamente convocato immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, per l'elezione del Presidente e della Giunta.
- 2) Al fine della partecipazione all'Assemblea ordinaria avente ad oggetto il primo rinnovo degli Organi associativi successivo alla data di approvazione del presente Statuto, in

deroga a quanto previsto all'art. 20, comma 2, sono ammesse deleghe in misura non superiore a 3 (tre) per ogni singolo associato e sono considerate valide e pienamente legittime esclusivamente le deleghe, da presentarsi in originale, formalizzate attraverso l'utilizzo del modello predisposto dall'"incaricato ad acta" confederale, allegato alla convocazione della medesima Assemblea ordinaria elettiva e pubblicato sul sito internet di "Confcommercio Messina", e comunque disponibile presso la sede legale dell'associazione a partire dalla stessa data di convocazione.

- 3) In sede di prima applicazione, per il primo rinnovo degli Organi associativi successivo alla data di approvazione del presente Statuto, l'attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti all'art. 15, comma 2, da parte dei candidati alle diverse cariche associative, deve essere certificata attraverso l'utilizzo di apposito modello, da presentarsi in originale, predisposto dall'"incaricato ad acta" confederale e disponibile presso la sede legale dell'associazione a partire dalla stessa data di convocazione.
- 4) In sede di prima applicazione, per il primo rinnovo degli Organi associativi successivo alla data di approvazione del presente Statuto, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 20, comma 2.